



**DETERMINAZIONE DI PROROGA DELL'INCARICO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO
NON GENERALE. UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE.**

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di seguito denominata anche "Agenzia";

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: *“Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito “Regolamento”), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”*, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e, in particolare l'art. 19, in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

Vista la direttiva 19 dicembre 2007, n. 10, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, recante raccomandazioni alle amministrazioni dello Stato in tema di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012, e, in particolare, l'art. 20;

Vista la delibera 13 ottobre 2020, n. 37, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha adottato il Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all’interno dell’Agenzia medesima;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente dell’Area Funzioni Centrali;

Visto il CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni centrali – triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 45 riguardante le linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali;

Visto il CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni centrali – triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2023;

Vista la determinazione del Direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell’Agenzia;

Visto l’Allegato n. 3 all’Accordo sottoscritto dall’Agenzia con le OO.SS. in data 17 dicembre 2009;

Considerato, in particolare, che l’art. 17 del Regolamento, come da ultimo modificato dal citato D.M. 8 gennaio 2024, n. 3, prevede, al comma 5, che *“Con delibera del Consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto dell’articolo 6, comma 2 -bis, sono disciplinati il funzionamento e l’ordinamento del personale dell’Agenzia, ed è rimodulata la ripartizione della dotazione organica dell’Agenzia disposta a legislazione vigente. L’Agenzia provvede a trasmettere tempestivamente la delibera al Ministero della salute e al Ministro per la pubblica amministrazione. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione, il Ministro della salute, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, approva la delibera o ne chiede il riesame.”*;

Considerata, pertanto, la perdurante situazione di pendenza del processo di attuazione delle disposizioni di cui al citato D.M. 8 gennaio 2024, n. 3;

Vista la nota prot. AIFA n. 0015687 del 07/02/2023, avente ad oggetto *“Richiesta di parere sul potere del Sostituto D.G. di conferire incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, così come convertito dalla Legge n. 196 del 2022.”*;

Vista la nota prot. Ministero della Salute n. 0001291 del 28/02/2023, avente ad oggetto *“Parere sui poteri del Sostituto del Direttore generale in relazione agli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, nelle more del riordino di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 196.”*;

Ritenuto che permangono le condizioni previste dal summenzionato parere per l’adozione di un atto di conferma degli incarichi di prossima scadenza, nelle more dell’attuazione della suddetta riforma organica;

Vista la determinazione del Direttore Generale 12 agosto 2021 n. 960/2021, con la quale alla dott.ssa Adriana Ammassari, dirigente sanitario medico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001, l’incarico, di durata triennale, di funzione dirigenziale di livello non generale

di dirigente dell'Ufficio Procedure Centralizzate, di cui all'art. 17, comma 4, lett. a) del regolamento dell'Agenzia, fino al 15 agosto 2024;

Considerato, quindi, che dalla prossima scadenza dell'incarico, come sopra specificato, la summenzionata struttura risulterebbe priva di dirigente titolare;

Considerati i principi di continuità, buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza che devono sempre improntare l'azione amministrativa;

Ritenuto che sia necessario comunque garantire, nelle more dell'attuazione della suddetta riforma organica, le esigenze di funzionalità e di continuità amministrativa della citata struttura e, quindi, evitare lo stato di vacanza dell'incarico dirigenziale in argomento, cui verosimilmente conseguirebbe una paralisi delle funzioni ad esse ricollegate;

Considerato che la proroga dell'incarico dirigenziale in argomento non viola i principi di trasparenza e imparzialità, in quanto la stessa determina una prosecuzione straordinaria e temporalmente limitata di incarico conferito all'esito delle ordinarie procedure di interpello;

Atteso che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati, non può eccedere il termine di cinque anni;

Considerato, altresì, che dal perfezionamento della menzionata riorganizzazione consegue l'immediata caducazione di tutti gli incarichi dirigenziali in essere;

Ravvisata, pertanto, la necessità, nell'ottica del perseguimento della continuità amministrativa, di prevedere la prosecuzione del sopra specificato incarico in scadenza non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle summenzionate disposizioni in tema di riorganizzazione se antecedenti;

Vista la nota prot. n. 0095747-22/07/2024 con la quale l'AIFA ha richiesto all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma di voler prorogare il termine al nulla osta al collocamento in posizione di comando presso questa Agenzia della dott.ssa Adriana Ammassari, fino al raggiungimento del termine massimo quinquennale di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione di cui al citato D.M. 8 gennaio 2024, n. 3, se antecedente al compimento del quinquennio;

Vista la nota INMI prot. n. 0008094 del 01/08/2024, acquisita al prot. AIFA al n. 0106124-02/08/2024, con la quale l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma ha accolto la suddetta richiesta, prorogando il nulla osta al collocamento in posizione di comando della dott.ssa Adriana Ammassari presso questa Agenzia - già concesso con nota dell'11/08/2021, acquisita al protocollo AIFA in pari data al n. 0098218 -, per un ulteriore biennio, a decorrere dal 16/08/2024, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione di cui al citato art. 3 del D.M. 8 gennaio 2024, se antecedente;

Viste le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità in atti, rese dall'interessata ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013, citato;

Visto il contratto individuale accessivo alla determinazione del Direttore Generale 12 agosto 2021 n. 960/2021, stipulato tra la dott.ssa Adriana Ammassari e il Direttore Generale *pro tempore* dell'Agenzia e riguardante la definizione del trattamento economico correlato;

DETERMINA

ART. 1 (Oggetto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 45, comma 6, del CCNL del personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali – triennio 2016-2018, è prorogato l'incarico, collocato nella fascia retributiva C1, di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001, di dirigente dell'Ufficio Procedure Centralizzate, di cui all'art. 17, comma 4, lett. a), del regolamento dell'Agenzia, di cui alla determinazione 12 agosto 2021 n. 960/2021 del Direttore Generale *pro-tempore*, della dott.ssa Adriana Ammassari, attualmente dirigente in servizio presso l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominato "dirigente";

ART. 2 (Durata dell'incarico)

1. L'incarico di cui all'art. 1, comma 1, è prorogato dalla data di scadenza naturale prevista dalla precedente determinazione di conferimento dello stesso fino al raggiungimento del termine massimo quinquennale di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione di cui al citato D.M. 8 gennaio 2024, n. 3, se antecedente al compimento del quinquennio;

ART. 3 (Trattamento economico)

1. Al dirigente di cui all'art. 1, in relazione all'incarico dirigenziale prorogato con il presente atto, per tutta la durata della proroga è confermato, salvi gli adeguamenti previsti per effetto del rinnovo del C.C.N.L. – Area Funzioni Centrali, il trattamento economico stabilito dal rispettivo contratto individuale accessivo alla determinazione di conferimento dell'incarico citata in premessa, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

ART. 4 (Disciplina generale del rapporto)

1. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, il rapporto è regolato dalle citate determinazioni di cui all'art. 1, dalle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle clausole contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area Funzioni Centrali della dirigenza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto controllo.

Roma,

Il Direttore tecnico-scientifico
Dott. Pierluigi Russo